



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 30 novembre 2020

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Brescia  
Via Marsala, 17  
25122 Brescia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 85/2020-Attività professionali iscritti sez. B..*

Con il quesito formulato lo scorso 19 giugno, l'Ordine chiede chiarimenti in merito alle competenze attribuite agli iscritti nella sez. B dell'Albo.

In particolare si chiede di sapere se, alla luce dell'art. 1, co. 4, *lett. a)* del D.lgs. n. 139/2005<sup>1</sup>, sia consentito a un iscritto nella sezione B di svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza relativa alla redazione del bilancio d'esercizio di una società di capitali (attività rimessa alla competenza dei soli iscritti nella sez. A).

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il primo comma dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 139/2005 attribuisce a tutti gli iscritti nell'Albo professionale competenza "specificata" in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative. Nel secondo comma vengono elencate dettagliatamente le attività oggetto della professione:

- a) amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) perizie e consulenze tecniche;
- c) ispezioni e revisioni amministrative;
- d) verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e di enti pubblici e privati;

---

<sup>1</sup> L'art. 1, co. 4, lett. a) del D.lgs. n. 139/2005 attribuisce agli iscritti nella sez. B dell'Albo competenza tecnica per "la tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali".

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

e) regolamenti e liquidazioni di avarie;

f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Le suddette attribuzioni devono ritenersi riferite sia agli iscritti nella sezione A che agli iscritti nella sezione B dell'albo; successivamente il terzo e il quarto comma del citato articolo elencano analiticamente le attività in relazione alle quali è riconosciuta competenza "tecnica" rispettivamente ai soli iscritti nella sezione A e nella sezione B.

Sul punto, con riferimento alla specifica questione se l'elencazione contenuta nel comma 3 dia luogo ad attività riservate in esclusiva agli iscritti nella sezione A dell'Albo si evidenzia che, data la natura ricognitiva della norma, essa si limita a circoscrivere l'ambito delle attività in relazione alle quali la professionalità degli stessi è indiscussa<sup>2</sup>. Le attività ivi elencate costituiscono oggetto di riserva esclusivamente ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni di legge<sup>3</sup>.

Si ritiene, pertanto, che lo svolgimento di una delle attività di competenza ai soli iscritti nella sez. A da parte di un iscritto nella sezione B non è di per sé proibito dalla legge. Tuttavia l'esperto contabile che fosse chiamato a svolgere una delle attività di competenza tecnica di un iscritto nella sez. A, coerentemente con il dovere di diligenza<sup>4</sup>, dovrebbe informarne il cliente e conseguentemente svolgere tale attività solo se e in quanto sia sicuro di padroneggiare la questione con la dovuta competenza professionale.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



---

<sup>2</sup> Secondo la relazione accompagnatoria al Decreto legislativo, scopo di tale suddivisione è esclusivamente quello di fornire "una precisa caratterizzazione dei rispettivi ambiti di competenza, con lo scopo di tutelare, da un lato, la specificità del percorso formativo e, dall'altro, di rendere possibile la fruizione, da parte della clientela, di servizi professionali maggiormente differenziati, in grado di assecondare le diverse esigenze".

<sup>3</sup> Appare opportuno evidenziare che, ancorché la consulenza contabile e fiscale non siano attività espressamente riservate dalla legge, è innegabile il loro rilievo pubblicistico e che solo i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono in grado di assicurare un'adeguata qualificazione professionale ed il corretto esercizio delle prestazioni. Si veda al riguardo Cass. Pen. n. 33464/2018 e, più recentemente, la sent. Cass. n. 22459/2019, che ha affermato che l'attività di consulenza fiscale (tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA, ecc..) è riservata agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2005.

<sup>4</sup> Vd. art. 1176, 2° co., c.c. nonché art. 8 del "Codice Deontologico della Professione" nella versione aggiornata del 19 gennaio 2019.